

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
256/2017/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE 126208900**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 04725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta Individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 16 febbraio 2017 (prot. Autorità 6583 del 17 febbraio 2017), all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 126208900;
2. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota dell'8 marzo 2017 (prot. Autorità 9234);
3. il gestore ha inviato le proprie osservazioni al reclamo con memoria inviata sia in data 7 marzo 2017 (prot. Autorità 9256 dell'8 marzo 2017), che in data 24 marzo 2017 (prot. Autorità 12142 del 27 marzo 2017);
4. in data 14 marzo 2017 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo di connessione già accettato può essere modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del TICA; il comma 8-*ter*, del medesimo articolo 7, concede al richiedente di presentare non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 5 e 8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta;
6. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni

dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 6 luglio 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Felitto, nel comune di Pescopagano (PZ);
9. in data 25 agosto 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 126208900, che prevedeva l'allacciamento alla linea elettrica di distribuzione in media tensione (MT) denominata "Castelgrande", alimentata dalla Cabina Primaria di Baragiano, in derivazione tra i nodi DP502007810 e DP504020137, mediante la costruzione di circa 750 metri di linea MT in cavo aereo e di circa 50 metri di linea MT in cavo interrato;
10. in data 1 settembre 2016, il reclamante accettava il suddetto preventivo di connessione;
11. in data 27 ottobre 2016, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, prevedendo uno spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione a ridosso della linea elettrica individuata nel preventivo emesso dal gestore. Il reclamante precisava che:
 - a) lo spostamento del sito di installazione dell'impianto di produzione avrebbe comportato una riduzione di circa 750 metri della linea MT da costruire;
 - b) la potenza di 60 kW prenotata con accettazione sul tronco di linea tra i nodi DP502007810 e DP504020137 sarebbe stata trasferita, senza raddoppio dell'impegno di potenza, al tronco di linea tra i nodi DP502003032 e DP5020519;
12. successivamente, il 23 novembre 2016, il gestore rigettava la richiesta modifica del preventivo di connessione di cui alla pratica 126208900, evidenziando che *"la richiesta di delocalizzazione impianto, a parità di tronco di connessione, comporterebbe un incremento delle infrastrutture elettriche di rete, considerando la costruzione di una linea in media tensione di 2.300 mt circa rispetto agli 800 mt della soluzione tecnica originaria"*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

13. Il reclamante contesta la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del proprio mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 126208900;

14. in particolare, il reclamante contesta l'obbligo di invarianza del cosiddetto *"tronco di linea"*, rilevando come l'incremento delle infrastrutture elettriche evidenziato dal gestore sia una *"condizione derivante esclusivamente dall'illegittimo rifiuto del gestore di variare il tronco di linea"*;
15. il reclamante ritiene, quindi, che il diniego del gestore contrasti con il principio di razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, considerato che la nuova soluzione di connessione avrebbe comportato la riduzione della lunghezza del cavo aereo con la conseguente diminuzione delle opere elettriche nonché degli oneri gestionali relativi alle stesse;
16. inoltre, il reclamante fa presente come nella propria istanza (contenuta nella richiesta di modifica del 27 ottobre 2016) di annullamento della potenza prenotata per il tronco di linea fra i nodi DP502007810 e DP504020137 della linea esistente MT "Castelgrande", al fine di poter, in tal modo, immettere detta potenza nel tronco individuato fra i nodi DP502003032 e DP5020519 della medesima linea; ciò allo scopo di evitare il problema della doppia prenotazione di capacità sulla rete di distribuzione;
17. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta di modifica presentata in data 27 ottobre 2016, in relazione alla pratica di connessione 126208900;
 - corrisponda a suo favore gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore ribadisce quanto già asserito nelle note di risposta al reclamante, e cioè che *"l'accoglimento della richiesta di modifica avrebbe alterato in modo sostanziale la soluzione tecnica di connessione accettata"*, ragion per cui *"conformemente a quanto disposto dall'articolo 7.8 del TICA, non è possibile accogliere la richiesta del 27.10.2016"*;
19. il gestore, ribadisce, quindi, che, a fronte di una richiesta di modifica di un preventivo, non possa essere variato il c.d. "tronco di linea" a cui è riferita la soluzione tecnica di connessione elaborata nel preventivo stesso.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

20. In riferimento alla congruità della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com; tali decisioni, nel loro insieme, costituiscono, ormai un più che consolidato orientamento regolatorio. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel,

547/2015/E/eel, 240/2016/E/eel , 481/2016/E/eel, tutte sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;

21. ebbene, nella fattispecie *de qua* non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, in quanto le motivazioni addotte dal gestore nella propria nota del 23 novembre 2016, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica di connessione 126208900, risultano inadeguate, poiché basate esclusivamente sul fatto che la richiesta di modifica del preventivo avrebbe “*alterato in modo sostanziale la soluzione tecnica di connessione accettata*”, come se tale semplice circostanza costituisse un impedimento all'elaborazione di un nuovo preventivo;
22. il gestore, inoltre, in aperto contrasto con l'articolo 7, comma 8-ter, del TICA – che consente al richiedente di presentare due richieste di modifica del preventivo “*indipendentemente dal tipo di modifica richiesta*” – pretende di valutare la nuova soluzione di connessione “*a parità di tronco di connessione*”, sebbene tale vincolo non risulti imposto da nessuna norma, e, pertanto, non possa essere addotto da un gestore di rete come causa ostativa alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione, come anche recentemente ribadito in un chiarimento reso dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (già Direzione Mercati Elettricità e Gas) dell'Autorità, proprio al medesimo gestore (in data 5 maggio 2016, prot. Autorità 13019);
23. si aggiunga a ciò che, con la richiesta di modifica del preventivo presentata il 27 ottobre 2016, il reclamante:
 - a) proponeva una soluzione tecnica di connessione che avrebbe comportato la riduzione, rispetto alla soluzione di connessione indicata nel preventivo del 25 agosto 2016, di oltre il 90% della lunghezza del cavo da realizzare, riducendo così anche gli oneri di realizzazione e di gestione delle opere di rete;
 - b) precisava che lo spostamento del punto di inserimento sulla esistente linea elettrica MT non avrebbe comportato il raddoppio della prenotazione della capacità di rete;
24. ciò premesso, alla luce del sopra descritto quadro fattuale e regolatorio il diniego alla modifica del preventivo di connessione appare del tutto ingiustificato e in contrasto con il principio di razionalizzazione dello sviluppo della rete elettrica a cui dovrebbe improntarsi l'azione del gestore;

26. infine, in riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, le suddette richieste di indennizzo, non possono trovare accoglimento; nondimeno, il comportamento del gestore, tenuto anche a seguito del sopraccitato chiarimento della Direzione Mercati Elettricità e Gas, appare idoneo a ritardare la realizzazione dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile, potenzialmente pregiudicando la predisposizione e l'attivazione di piani finanziari e d'investimento da parte del reclamante

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 126208900, limitatamente alla richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 27 ottobre 2016;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 126208900, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, di emettere un nuovo preventivo di connessione, in accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione avanzata dalla Ditta individuale Cucci Carlo il 27 ottobre 2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni